

ASCOPIAVE S.p.A.

Via Verizzo, 1030

Pieve di Soligo (TV)

Capitale Sociale Euro 234.411.575,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Treviso n. 03916270261

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASCOPIAVE S.P.A. CONVOCATA PER IL
GIORNO 22 DICEMBRE 2008, ALLE ORE 16.00, PRESSO LA SEDE LEGALE IN
PIEVE DI SOLIGO (TREVISO), VIA VERIZZO N. 1030**

redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437 e degli art. 73 e 93 della
Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e
integrata

Signori Azionisti,

la presente relazione, resa ai sensi del disposto di cui all'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, e degli articoli 73 e 93, nonché dell'Allegato 3A della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificata e integrata (il "**Regolamento Emittenti**") (la "**Relazione**"), illustra le proposte che saranno formulate dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria di Ascopiave S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 22 dicembre 2008, in relazione alle materie poste al seguente ordine del giorno:

1. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale.*

* * *

1 Proposte relative al primo punto all'ordine del giorno - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; Deliberazioni inerenti e conseguenti

“Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2008 ha deliberato, tra l'altro, di convocare l'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**Testo Unico della Finanza**”, l'autorizzazione ad un piano di acquisto e disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di azioni ordinarie della Società rappresentanti una porzione non superiore al 10% del capitale sociale della Società (corrispondente, alla data di approvazione della presente Relazione, a n. 23.441.157 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna).

A tal fine, lo stesso Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2008, ha altresì approvato la presente Relazione, per quanto concernente le proposte relative al primo punto all'ordine del giorno.

Siete pertanto chiamati a deliberare in merito alla richiesta di autorizzazione al piano di acquisto e disposizione di azioni proprie nelle modalità e nei termini definiti dal Consiglio di Amministrazione, come di seguito illustrato.

1.1 Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'Assemblea dei Soci per l'acquisto e disposizione di azioni proprie è motivata dall'opportunità di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le finalità di seguito illustrate:

- (i) alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista o nell'ambito di accordi con *partner* strategici che rientrano nella strategia di sviluppo della Società; e
- (ii) l'esecuzione di operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti

azionari o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.).

La Società, infatti, intende consolidare la propria posizione di *leadership* nel settore del gas a livello regionale e mira a raggiungere posizioni di rilievo anche in ambito nazionale perseguendo una strategia di sviluppo le cui principali direttrici sono costituite dalla crescita dimensionale, dall'integrazione a monte della filiera e dalla diversificazione in altri comparti del settore energetico sinergici con il *core business*, quali la cogenerazione e la vendita di energia elettrica.

L'autorizzazione viene richiesta inoltre per consentire alla Società di compiere, nel rispetto della normativa vigente, attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Società, nonché intervenire sull'andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato (come quella attuale), facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

1.2 Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 234.411.575,00 ed è rappresentato da n. 234.411.575 azioni ordinarie, aventi un valore nominale pari ad Euro 1,00 cadauna.

Viene quindi richiesta l'autorizzazione ad acquistare un numero di azioni proprie tale che la Società non venga mai a detenere nel proprio patrimonio un numero di azioni proprie superiore a 23.441.157, tenendo in considerazione le azioni proprie già detenute dalla Società su cui cfr. *infra* par. 1.4.

1.3 Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione per l'acquisto è richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357,

secondo comma, codice civile e quindi per il periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci che abbia deliberato il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, eventualmente acquistate, viene richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e della opportunità di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare la cessione.

1.4 Indicazioni sul rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2357, primo e terzo comma, del codice civile

Ai sensi dell'articolo 2357, terzo comma, codice civile, in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale. Si precisa che il suddetto limite si riferisce a tutte le azioni proprie che la Società ha in portafoglio, compresi gli acquisti effettuati in esecuzione di deliberazioni precedenti, e alle azioni della Società possedute dalle proprie controllate.

A tal fine si precisa che il capitale sociale della Società alla data della presente Relazione è pari ad Euro 234.411.575. Alla medesima data la Società possiede un numero di azioni proprie pari a 3.253.191,00 per un valore nominale di Euro 3.253.191,00 (pari al 1,39% del capitale sociale) che risultano contabilizzate a riduzione delle riserve disponibili iscritte nel patrimonio netto della Società. Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni di Ascopiave S.p.A..

Ai sensi dell'art. 2357, primo comma, codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

A tal fine si precisa che dal bilancio della Società al 31 dicembre 2007, regolarmente approvato in data 28 aprile 2008, emerge che la Società, a fronte di una riserva legale pari ad Euro 46.666.800,00, dispone anche di (i) una riserva da sovrapprezzo azioni pari ad Euro 51.247.212,59,00; (ii) altre riserve disponibili pari ad Euro 8.116.779,94 e (iii) un utile di esercizio di Euro 17.457.423,75. Si precisa, inoltre, che in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2007, l'Assemblea dei Soci ha provveduto ad incrementare la riserva legale per Euro 215.515,00 e le altre riserve disponibili per Euro 3.184.892,67, utilizzando la parte di utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 non distribuito ai soci. Per effetto di tali operazioni la Società ha incrementato la riserva legale ad Euro 46.882.315,00 (pari al 20% del capitale sociale) e le altre riserve disponibili (riserva sovrapprezzo azioni e altre riserve) ad Euro 62.537.538,01. Per quanto concerne l'utile di esercizio: (i) Euro 14.057.016,08 sono stati distribuiti ai soci e (ii)

Euro 3.184.892,67 sono stati utilizzati per incrementare le riserve.

Ciò considerato, si propone all'Assemblea dei Soci di autorizzare l'acquisto di azioni proprie della Società mediante impiego di tutte le riserve disponibili e utili distribuibili, fermo restando l'obbligo degli amministratori di verificare che tali riserve ed utili non risultino intaccati da perdite di periodo. A tale proposito dalla relazione trimestrale al 30 settembre 2008 risulta che l'utile di periodo è di Euro 13.997.667,00.

Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 2357, primo comma, codice civile per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

1.5 Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

Per quanto concerne il corrispettivo per la cessione delle azioni proprie così acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Il suddetto limite al corrispettivo di alienazione non troverà peraltro applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed, in particolar modo, in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo

esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.). In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa vigente.

1.6 Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato dal Consiglio successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea.

Le operazioni di acquisto saranno eseguite sul mercato, in una o più volte, su base rotativa, secondo modalità operative stabilite nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato nell'art. 132 del Testo Unico della Finanza e nell'art. 144-*bis*, comma 1, lettera b), c) e d) del Regolamento Emittenti e cioè mediante una delle seguenti modalità: (i) acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni di Borsa e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Emittenti; (ii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni di Borsa e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Emittenti; nonché (iii) attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita a condizioni coerenti con quanto sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci di Ascopiave S.p.A..

Gli atti di disposizione potranno essere effettuati anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti, o quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.).

1.7 Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla

riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società.

* * *

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ascopiave S.p.A.:

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi degli articoli 73 e 93 nonché dell'Allegato 3A della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata);
- preso atto che alla data del 12 novembre 2008, la Società possiede un numero di azioni proprie pari a 3.253.191,00 per un valore nominale di Euro 3.253.191,00, corrispondente al 1,39% del capitale sociale e che le società da questa controllate non detengono azioni ordinarie di Ascopiave S.p.A.;
- constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà di volta in volta detenere in portafoglio), di n. 23.441.157 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà una porzione non superiore al limite massimo del 10% del capitale sociale, tenendo anche conto delle azioni già possedute dalla Società e di quelle che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
 - le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
 - le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in una o più volte e

su base rotativa nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato e, se necessario, concordate con Borsa Italiana S.p.A., in conformità a quanto indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti e tali da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;
 - l'esborso massimo per l'acquisto di azioni proprie non potrà essere superiore all'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato pari, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2007, ad Euro 59.363.992,53;
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-*ter* del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, ai seguenti termini e condizioni:
- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
 - le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi fuori mercato o mediante offerta agli azionisti, o quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.);
 - il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite minimo di corrispettivo non si applica in ipotesi di atti di disposizione diversi dalla vendita con

corrispettivo in denaro ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e delle raccomandazioni Consob;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.

* * *

2. **Proposte relative al secondo punto all'ordine del giorno - Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale**

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Gaetano Terrin, rassegnate in occasione del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2008 e con efficacia a far data dal termine della stessa seduta consiliare, siete chiamati, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, a procedere alla nomina di un Sindaco Supplente ad integrazione del Collegio Sindacale.

Si ricorda, in proposito, che il Collegio Sindacale è stato nominato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2008, in conformità a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Sociale, mediante meccanismo del voto di lista, e conseguentemente, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Gaetano Terrin, e un Sindaco Supplente, Dott. Paolo Nicolai, sono stati tratti dalla lista presentata dalla minoranza.

Si ricorda, altresì, che a fronte delle citate dimissioni del Dott. Gaetano Terrin, Presidente del Collegio Sindacale di nomina della minoranza, il Dott. Paolo Nicolai, Sindaco Supplente anch'esso tratto dalla lista di minoranza, è subentrato nella carica di Presidente del Collegio

Sindacale, fino alla data dell'Assemblea convocata per la nomina del Sindaco Supplente ad integrazione del Collegio Sindacale.

Con riferimento alla sostituzione dei Sindaci, si richiama, infatti, la disposizione di cui all'art. 2401 del codice civile la quale stabilisce che, in caso di rinuncia, morte o decadenza di uno o più Sindaci, subentrino i Sindaci Supplenti, i quali restano in carica fino alla prossima Assemblea, che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale.

In proposito, si ricorda che l'art. 148 del Testo Unico della Finanza stabilisce la presenza nel Collegio Sindacale di almeno un Sindaco Effettivo eletto mediante voto di lista dai Soci di minoranza, cui attribuire la carica di Presidente. In conformità a detta previsione, l'art. 22.8 dello Statuto Sociale dispone che, qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il Sindaco Effettivo tratto dalla prima lista successiva alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (la lista di minoranza), il Sindaco Supplente, appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato, subentri nella carica di quest'ultimo sino alla prossima Assemblea convocata per la nomina del Sindaco Supplente ad integrazione del Collegio Sindacale.

Inoltre, con riferimento all'Assemblea convocata per la nomina dei Sindaci necessari ad integrare il Collegio Sindacale, si richiama, l'art. 22.8 dello Statuto Sociale laddove dispone che l'Assemblea, in deroga al meccanismo del voto di lista previsto dallo stesso Statuto Sociale e nel rispetto, ove possibile, del principio della rappresentanza della minoranza, provveda alla nomina dei Sindaci con le maggioranze ordinarie. In particolare, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2368 del codice civile - come richiamato dall'art. 13 dello Statuto Sociale - l'Assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, ed, in particolare, in ossequio alle citate disposizioni dello Statuto Sociale, al fine di individuare un meccanismo di scelta assembleare diverso da quello del voto su liste concorrenti, ma il più possibile rispettoso del citato principio di rappresentanza della minoranza, si propone quanto segue.

In primo luogo, si invita l'Assemblea degli Azionisti approvare la nomina a Sindaco Effettivo ed a ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale, del Sindaco Supplente Dott. Paolo Nicola.

In secondo, si invitano i Signori Azionisti, che hanno sottoscritto la lista di minoranza

presentata in occasione della citata Assemblea del 28 aprile 2008, ovvero altri Azionisti diversi dal Socio di maggioranza ed a quest'ultimo non collegati neppure indirettamente, a presentare uno, o più, candidati alla carica di Sindaco Supplente da proporre all'Assemblea chiamata ad eleggere il sostituto del Sindaco Supplente passato a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale.

In terzo luogo, a fronte della presentazione - come pocanzi suggerito - da parte degli Azionisti di minoranza di propri candidati alla carica di Sindaco Supplente, si invitano i Signori Azionisti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale a non avanzare un proprio candidato per la carica di Sindaco, bensì a votare, insieme alla minoranza, uno dei candidati presentati dagli Azionisti di minoranza.

Un tale soluzione conseguirebbe, infatti, unduplici fine. Per un verso, di disporre della maggioranza richiesta *ex lege* sia per la conferma del Sindaco Supplente, di nomina della minoranza, a Sindaco Effettivo e la sua nomina a Presidente del Collegio Sindacale, sia per la nomina del Sindaco Supplente; per un altro verso, di garantire, come sopra illustrato, il rispetto del principio di tutela rappresentanza della minoranza previsto dallo Statuto Sociale.


La presentazione da parte della minoranza del capitale sociale di un proprio candidato alla carica di Sindaco Supplente ed il voto favorevole a detta candidatura da parte di una larga maggioranza, costituita sia dai Soci di maggioranza che di minoranza, non toglierebbe, infatti, al Sindaco Supplente, così nominato, la sua qualità di "rappresentante" della minoranza degli Azionisti, in quanto tale qualità non deriva dall'espressione del voto assembleare, bensì dalla fonte di designazione del candidato, ossia la minoranza dei soci.

Si invita, pertanto, l'Assemblea degli Azionisti a confermare la nomina del Sindaco Supplente a Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale. Parimenti, si invitano i Signori Azionisti che rappresentano la minoranza del proprio capitale sociale a presentare una o più candidature per la nomina di Sindaco Supplente e la generalità dei Signori Azionisti ad esprimersi favorevolmente a detta/candidatura/e.

Pieve di Soligo (TV), 3 dicembre 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



(Dott. Gildo Salton)